



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

Modello OV 024

**ORDINANZA Nr. 65 DEL 13.07.2018**

**OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA NR. 62  
ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE URBANA STAGIONALE  
PIAZZA IMMACOLATA**  
( art. 7 Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

- **Vista** la propria ordinanza nr. 62 del 05.07.2018;
- **Preso atto** che in fase di attuazione della medesima si è rilevata una difficoltà nella gestione nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e che pertanto si rende necessario apportare delle modifiche;
- Ferme restando le motivazioni che hanno dato corso all'istituzione dell'area pedonale in Piazza Immacolata;
- **Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
- **Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

- 1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **l'istituzione dell'area pedonale urbana stagionale in Piazza Immacolata** nel modo seguente:
  - **PIAZZA IMMACOLATA**, tratto compreso tra l'ingresso della farmacia e la fontana pubblica, lasciando esclusi dall'area pedonale lo stallo per diversamente abili e l'uscita di Via Garibaldi (dietro chiesa Immacolata),

**dalle ore 08:00 del 16 LUGLIO alle ore 24:00 del 31 AGOSTO 2018;**

- 2) **L'istituzione**, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza, di un parcheggio con sosta parallela, con disco orario, per un tempo massimo di **10 (dieci)** minuti, sul tratto di strada prospiciente l'area pedonale.
- 3) **La revoca** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **che dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.**

### AVVERTE

**Che secondo quanto disposto dall'Amministrazione Comunale, l'area pedonale dovrà essere delimitata mediante elementi di arredo urbano (dissuasori di sosta con catenelle o corde) da personale incaricato dall'Ufficio Tecnico Comunale e posizionati in modo da consentire il passaggio dei pedoni.**

- Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:
- **Comando** Stazione Carabinieri di Curinga;
- **Responsabile** Ufficio Tecnico - SEDE

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Antonino Cannella.

Per le trasgressioni, fatte salve più gravi responsabilità penali, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 13.07.2018

(Pratica trattata F.to Istr. P.L. Fruci)

Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale

( F.to Vice Com. Antonino Cannella)